

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI PIOSSASCO

**VARIANTE STRUTTURALE del P.R.G.C. n. 1
ai sensi del art. 17, comma 4,
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.**



PROGETTO DEFINITIVO

Norme di Attuazione

base cartografica: sett. 2003

agg. fabbricati: febb. 2015

Progettisti della Variante Strutturale n. 1:

Ing. Roberta BALLARI

(f.to digitalmente)

Arch. Daniele ROSTAGNO

(f.to digitalmente)

Responsabile del Procedimento della Variante Strutturale:

Ing. Roberta BALLARI

(f.to digitalmente)

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;

- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;

- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza
dei Servizi in data 18.05.2011;

- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;

- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;

- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;

- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;

- Variante n. 6, approvata con D.C.C. n. 12 del 29.04.2015;

- Modifica n. 4, approvata con D.C.C. n. 36 del 29.07.2016;

- Modifica n. 5, approvata con D.C.C. n. 23 del 08.05.2017;

LEGENDA

delle modifiche normative introdotte con la presente variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente:

- testo previgente
- **parti di testo aggiunte rispetto alle versione precedentemente approvata delle Norme Tecniche di Attuazione**
- ~~parti di testo soppresse rispetto alle versione precedentemente approvata delle Norme Tecniche di Attuazione~~

TITOLO I

NORME GENERALI

(...omissis...)

Art. 2 - DOCUMENTI DEL P.R.G.C.

1. Con riferimento a quanto espresso nel 1° comma del precedente art. 1, il Piano Regolatore Generale si compone dei seguenti documenti:

Norme di Attuazione

- Tav. P1: Planimetria sintetica del P.R.G.C. (Scala 1:25.000)
- Tav. P2a e P2b: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale (Scala 1:5.000)
- Tav. P3a e P3b: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Scala 1:5.000)
- Tav. P4a, P4b e P4c: Sviluppi della revisione del P.R.G.C. relativi alle aree urbanizzate (Scala 1:2.000)
- Tav. P5 Sviluppi della revisione del P.R.G.C. relativi ai Centri Storici (Scala 1:1.000)
- Tav. P6/com: Adeguamento del P.R.G.C. alla legge regionale sul commercio (Scala 1:5.000)

Studio Geologico

- **relazione illustrativa**
- **Tav. 1: Carta Geologica (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 2: Carta Geomorfologica (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 3: Carta delle Acclività (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 4: Carta Geoidrologica (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 5: Carta Idraulica: opere, sezioni, punti critici ed interventi proposti (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 6: Carta Caratterizzazione Litotecnica dei terreni e delle indagini geognostiche (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 7: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Scala 1:10.000)**
- **Tav. 7a e 7b: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Scala 1:5.000)**
- **Fascicolo Appendici**
- **Fascicolo Allegati**
- **Relazione Geologico-Tecnica sulle aree di nuovo insediamento**

2. In caso di incongruenza tra le indicazioni grafiche espresse nelle tavole alle diverse scale è prescrittiva l'indicazione contenuta nella tavola a scala maggiore.

(...omissis...)

TITOLO II

VINCOLI E DISCIPLINE PARTICOLARI

Art.12 - VINCOLI INIBITORI

12/1 FASCE DI RISPETTO PER IMPIANTI TECNOLOGICI

(...omissis...)

12/2 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

(...omissis...)

12/3 SPONDE DI CORSI D'ACQUA

1. Sui corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 29, **comma 1**, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. **12/8 12/9**, sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili **fatto salvo quanto concesso dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. (anche negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se non opportunamente difesi da adeguate opere di protezione così come disposto dall'art. 29, comma 4, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.)**, misurate dai cigli di sponda:

- sul corso del T. Chisola : 100 m;
- sui corsi dei rii Sangonetto e Tori: 25 m;
- **nel tratto d'attraversamento urbano del Rio Sangonetto, fra la Via Piave al limite con il territorio di Bruino e la Circonvallazione (S.P. n. 6), la fascia di pertinenza fluviale inedificabile è coincidente con l'estensione integrata delle aree attribuite alle classi IIIa e IIIb;**
- sugli altri corsi d'acqua: 15 m.

Nel tratto di attraversamento urbano del Rio Sangonetto compreso tra la Via Piave al limite del territorio di Bruino e la Via Circonvallazione (S.P. n. 6), la fascia d'inedificabilità coincide con l'estensione integrata delle aree classificate IIIa e IIIb4 del successivo art.12/9.

Sui corsi d'acqua irrigui con portata regolata alla derivazione, **ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.** e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. **12/8 12/9**, sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza

inedificabili fatto salvo quanto concesso dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. (anche negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se non opportunamente difesi da adeguate opere di protezione così come disposto dall'art. 29, comma 4, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.), dai cigli di sponda:

- sui corsi adduttori principali delle bealere Superiore, Rittana e del Dois: 25 m, con la seguente eccezione **le seguenti eccezioni:**
 - nel tratto della Bealera Superiore con corso trasversale al pendio, la larghezza della fascia destra è ridotta a 10 m, in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono morfologicamente mitigate verso monte;
 - nel tratto della Bealera del Dois a valle della Circonvallazione (S.P. n. 6), la larghezza delle fasce è ridotta a 10 m., in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono mitigate dalla presenza di una saracinesca di controllo di portata;
- sugli altri corsi adduttori principali: 5 m.

Criterio applicativo. Per evitare che in sede applicativa emergano incertezze o contrasti per carenze, errori od incongruenze nelle rappresentazioni grafiche delle tavole allegate al PRGC, è stabilito il seguente criterio. Salvo i casi nei quali si possono palesemente escludere interferenze con le relative fasce di pertinenza, i rapporti geometrici fra i corsi d'acqua e le aree interessate da qualunque intervento edilizio devono essere dimostrati con rilievi piano altimetrici di adeguato dettaglio, asseverati in originale e riportati sugli elaborati grafici di progetto. La misura delle fasce di pertinenza dev'essere fatta ortogonalmente ai seguenti riferimenti:

- sui corsi a cielo aperto: dai cigli delle sponde naturali, ovvero dai cigli esterni delle opere di difesa spondale;
- sui corsi coperti: con riferimento all'asse della copertura, aggiungendo la semilarghezza ai cigli di sponda del preesistente alveo naturale, (questa misura può essere rilevata al termine più prossimo della copertura, ovvero desunta da elaborati planimetrici a scala adeguata).

2. I rapporti geometrici fra i corsi d'acqua e le aree interessate da qualunque intervento edilizio devono essere dimostrati con rilievi piano-altimetrici di adeguato dettaglio, asseverati in originale e riportati sugli elaborati grafici di progetto.

La misura delle fasce di pertinenza dev'essere fatta ortogonalmente ai seguenti riferimenti:

- sui corsi a cielo aperto: dai cigli delle sponde naturali, ovvero dai cigli esterni delle opere di difesa spondale;
- sui corsi coperti: con riferimento all'asse della copertura, aggiungendo la semilarghezza ai cigli di sponda del preesistente alveo naturale.

Non sono ammesse occlusioni totali o parziali dei corsi d'acqua.

Non è altresì ammessa la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari anche di sezione ampia. Gli interventi di manutenzione dei versanti, degli alvei fluviali e le opere idrauliche sono regolati dalla Direttiva per la progettazione degli interventi e programmi di manutenzione emanata dall'Autorità di Bacino.

3. Le opere di attraversamento dei corsi d'acqua devono essere realizzate mediante ponti, guadi o cunettoni.

I ponti devono essere dimensionati con luci di larghezza ed altezza non inferiori alle corrispondenti dimensioni "a rive piene" misurate a monte dell'opera, indipendentemente dai risultati delle verifiche di portata.

I guadi e i cunettoni devono essere dimensionati con gaveta di larghezza non inferiore alla larghezza "a rive piene" misurata a monte dell'opera, e realizzati con materiali idonei a garantire una buona resistenza all'erosione.

Ai sensi dell'art. 19 delle Norme di attuazione del PAI, gli enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico devono eseguire le relative verifiche di compatibilità idraulica sulla base dell'apposita Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", emanata dall'Autorità di Bacino.

4. I progetti che prevedono la realizzazione di opere idrauliche di difesa o lavori di sistemazione dei corsi d'acqua devono essere sempre corredati da una relazione idraulica e da una relazione di fattibilità geomorfologica, nelle quali sia esplicitamente accertata e dichiarata la correttezza delle opere, non solo in relazione agli effetti locali, ma anche in rapporto alla dinamica dei tratti fluviali a monte e a valle del tratto d'intervento.
5. Lungo i corsi d'acqua del precedente 1 comma è comunque vietata ogni piantagione e movimenti del suolo ai sensi dell'art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904, e dovrà essere garantita la transitabilità ~~delle~~ **di tutte le** sponde a fini manutentivi per una sezione minima di mt. 4.

- Ai sensi dell'art. 39 del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 nelle fasce A e B riportate in cartografia per il torrente Chisola sono esclusivamente consentite le seguenti opere:
- Fascia A: interventi di tipo a), b), c) e h) del prec. art. 9, senza aumento di S.U.L. e senza cambi d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- Fascia B:
 - a) interventi di tipo d) ed e) per edifici agricoli e residenze rurali connesse, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno, o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di tipo d) comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di S.U.L. non superiore a quella potenzialmente allagabile, con contestuale dismissione d'uso di quest'ultima e a condizione che la stessa non aumenti il livello di rischio e non comporti significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d'invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) la realizzazione di opere pubbliche è consentita con le procedure dell'art. 31, L.R. 56/77 nel rispetto dell'art. 38 del D.P.C.M. 24/05/2001 citato.

6. Le opere e i manufatti eseguiti nelle aree e nelle fasce individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., di cui al comma 1 del presente articolo, realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio abilitativo, saranno soggette alla rimozione ai sensi dei combinati disposti dell'art. 27, comma 2 e dell'art. 31, comma 6 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i..

12/4 FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEI NASTRI STRADALI
 (...omissis...)

12/5 PUNTI DI VISTA
 (...omissis...)

12/6 AREA DI RISPETTO AMBIENTALE (A.R.A.)

(...omissis...)

12/7 INTERVENTI AMMESSI

1. Nelle aree e fasce di rispetto descritte ai punti precedenti è fatto divieto di nuove costruzioni se non per i casi previsti dalle leggi vigenti. È consentita la realizzazione di Parchi anche attrezzati e attrezzature di uso pubblico, parcheggi, colture agricole, opere di viabilità a destinazione agro-silvo-pastorale e opere pubbliche e d'interesse pubblico oltre alle opere ed infrastrutture espressamente previste dal piano. In tali aree e fasce, è inoltre, consentito, ai sensi dell'art. 27, comma 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., l'ubicazione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi.
2. Per gli edifici eventualmente esistenti in dette aree sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 9. Per i soli edifici eventualmente esistenti nelle aree e nelle fasce di rispetto poste a protezione dei nastri stradali, di cui al precedente punto 12/4 è inoltre consentito ~~di S.U.L. con ampliamento non superiori,~~ **ai sensi dell'art. 27, comma 12 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ove concesso dalle relative schede di area, aumenti di volume non superiori** al 20% del **volume** preesistente **esclusivamente** per sistemazioni igieniche e tecniche ~~ai sensi dell'art. 27, 12° comma, L.R. 56/77.~~ **Con tali ampliamenti è consentito, ove concesso dalle relative schede di area, la contestuale modifica della superficie coperta preesistente alla data di adozione delle presenti norme (15.09.2013). Tali ampliamenti devono avvenire sul nel lato opposto a quello della struttura viaria da salvaguardare del vincolo, e/o, ove consentito, sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.**
3. ~~2. In tutte le aree normative,~~ **Nelle aree e nelle fasce di rispetto stradale poste a protezione dei nastri stradali, di cui al precedente art. 12/4 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., è altresì consentita, a titolo precario,** la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante e connessi servizi per gli utenti della strada (autolavaggi e attrezzature minime di ristoro e commercio nel-

la misura massima di mq. 60 di S.U.L.), **così come prescritto dall'art. 27, comma 3 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.**, nel rispetto dei disposti del Nuovo Codice della Strada e previo consenso dell'Ente proprietario della strada in merito all'accessibilità., ~~oltre all'installazione di cabine elettriche, telefoniche e gas, attrezzature dirette come da art. 27, 13° comma, L.R. 56/77.~~

Nelle fasce di rispetto stradale è inoltre consentita l'occupazione del suolo pubblico con l'installazione temporanea di edicole e chioschi.

4. ~~3.~~ Nelle A.R.A., **di cui all'art. 12/6 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ancorché inedificabili, al fine del proseguimento dell'attività agricola** è consentito l'ampliamento e la nuova costruzione di impianti ed attrezzature agricole per le **sole** aziende agricole **già** insediate alla data di adozione delle presenti norme **(15.09.2003)**.
5. ~~4.~~ Le aree comprese nelle fasce di rispetto continuano a possedere le densità fondiaria e territoriali ad esse attribuite dal presente P.R.G.C., il volume corrispondente a tale densità non dovrà essere realizzato in sito ma dovrà essere trasferito nelle aree contigue di pertinenza dell'intervento.
6. **Nelle aree e nelle fasce di cui all'art. 12/3 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., per quanto specificatamente concesso si rimanda alla legislazione sovracomunale vigente.**

12/8 CONDIZIONAMENTI IDROGEOLOGICI

1. Il P.R.G.C. individua alla tav. P3a-b "Carta di Sintesi geomorfologica" le aree in cui le condizioni idrogeomorfologiche impongono limitazioni agli interventi consentiti ai sensi del successivo titolo III delle presenti norme e precisamente:

(...omissis...)

CLASSE II

CLASSE IIa

Porzioni di territorio in condizioni di moderata pericolosità geomorfologica.

Gli interventi sia pubblici sia privati sono di norma consentiti, nel rispetto delle norme tecniche generali e dei criteri geoapplicativi di seguito specificati in relazione alle particolari condizioni geotecniche e di pericolosità geomorfologica. ↓

seguenti criteri si applicano ovviamente anche alle aree di Classe III caratterizzate dalle medesime condizioni.

Zone con sospetta presenza di terreni palustri.

Per le zone in cui è stata osservata, o si sospetta, la presenza di terreni palustri (torbe, argille), per lo più mascherati da una coltre detritica di falda, raffigurate in tav. 6, si prescrive quanto segue.

Per interventi di modesta rilevanza, quali la costruzione/ricostruzione di edifici a 1-2 piani f.t., gli ampliamenti senza sopraelevazione, le ristrutturazioni ed i consolidamenti delle fondazioni di edifici esistenti, si devono fare come minimo le seguenti indagini geognostiche: scavo esplorativo con documentazione fotografica approfondito almeno a 3 m dal p.c. e prova penetrometrica dinamica pesante (massa > 60 kg) in vicinanza dello stesso.

Per interventi di maggiore rilevanza, quali la costruzione/ricostruzione di edifici a più di 2 piani f.t. e gli ampliamenti con sopraelevazione di edifici esistenti, si devono fare come minimo le seguenti indagini geognostiche: scavo esplorativo con documentazione fotografica approfondito almeno al piano di posa delle fondazioni, sondaggio meccanico a rotazione con carotaggio continuo e prove SPT in foro, prove penetrometriche dinamiche pesanti (massa > 60 kg) integrative in numero adeguato alla corretta definizione della situazione stratigrafica su tutta l'area da edificare.

Aree caratterizzate da soggiacenza ridotta.

Per quanto concerne gli interventi previsti nelle aree caratterizzate da soggiacenza ridotta a meno di 5 m, raffigurate in tav. 6, è fatto divieto di realizzare locali interrati ad uso abitativo.

Le relative indagini geognostiche devono accertare direttamente la soggiacenza locale e fornire una stima della soggiacenza minima prevista con tempo di ritorno almeno decennale. In base a tali dati, è preferibile che siano rispettati in linea generale i seguenti accorgimenti per l'eventuale realizzazione di locali interrati:

- impostare i piani pavimento a quote di almeno un metro superiori alla quota piezometrica rilevata, ovvero di non oltre mezzo metro inferiori alla quota piezometrica massima stimata;
- installare gli impianti tecnologici a quote di almeno un metro superiori alla quota piezometrica massima stimata.

Nei casi in cui i suddetti accorgimenti non siano rispettati, i progetti costruttivi devono garantire l'impermeabilizzazione a tenuta stagna delle strutture interrate sino alla quota piezometrica massima stimata.

Aree interessate da fenomeni alluvionali di moderata entità.

Gli interventi previsti nelle aree interessate da fenomeni alluvionali di moderata energia ed altezza idrica, raffigurate in tav. 7, devono conformarsi, in base a specifiche verifiche idrauliche, ai seguenti criteri.

- I fabbricati e la viabilità interna devono essere disposti limitando la lunghezza degli allineamenti nel senso di scorrimento delle acque.
- I singoli fabbricati devono essere disposti limitando per quanto possibile la lunghezza delle strutture trasversali alla corrente principale.
- È vietata la realizzazione di locali interrati o seminterrati abitabili.
- I piani abitabili devono essere realizzati in condizioni di totale sicurezza, sia mediante sopraelevazione rispetto al massimo livello di piena prevedibile, sia mediante sistemi di contenimento perimetrale a perfetta tenuta idraulica.
- Gli accessi ai locali interrati o seminterrati devono essere disposti lungo i lati sotto corrente degli edifici e dotati di sistemi idraulici di sbarramento, come ad esempio soglie o chiusure a tenuta stagna.
- Il deflusso/assorbimento delle acque d'esondazione dev'essere per quanto possibile agevolato, evitando quegli interventi che possono formare accumuli di acque e/o depositi alluvionali, come ad esempio le opere di recinzione chiuse.

Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante le aree limitrofe alla bealera del Dois caratterizzata da dissesto areale Em_A e poste in classe IIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica, dovrà essere supportato, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988 e ss.mm.ii., e dalle NTC 2008 anche da specifiche valutazioni ed analisi idrauliche del corso d'acqua ivi presente, al fine di verificare, nel tempo, la validità e la corretta funzionalità del sistema di paratoie mobili preposte alla regolarizzazione manuale degli afflussi e dei deflussi delle portate di piena, la laminazione controllata dei fenomeni di esondazione previsti a monte e a valle del rilevato stradale, nonché lo stato di manutenzione delle paratoie medesime oltre che dell'alveo della bealera; a seguito delle verifiche anzidette, tenuto conto di eventuali sopraggiunte criticità locali,

soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti e dei tratti di canalizzazione sottodimensionati, occorre preventivamente prevedere, sempre ai fini edificatori, l'esecuzione di opportuni adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della bealera e delle paratoie mobili, nonché ove necessario, di appropriate nuove opere di controllo e di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla corretta officiosità idraulica della rete idrica ivi interessata.

(...omissis...)